

### **Risposta Ministero**

In relazione al quesito indicato in oggetto, si condivide il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F..

### **Parere Ispettorato**

Si è esaminato il quesito proposto da un Comando, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 25 KW a servizio di impianti antincendio, ed alle norme di sicurezza antincendio applicabili.

A parere dello scrivente le installazioni in argomento rientrano tra quelle di cui al punto 64 del D.M. 16.02.82, mentre per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui all'art.3 del D.P.R. 577/82, essendo tali installazioni esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Circolare MISA. n. 31 del 31.08.1978.

### **Quesito Comando**

L'allegato al D. M. 16.02.82, prevede il controllo di Prevenzione Incendi, dei gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 KW. In tale descrizione sembrerebbero assoggettabili anche i gruppi elettrogeni a servizio esclusivo per gli impianti idrici antincendio.

L'unica norma di sicurezza per l'installazione dei gruppi elettrogeni (Circolare Ministero dell'Interno - 31.08.1978 n° 31, MI. SA.(78)11) esclude tuttavia dal campo di applicazione proprio i gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di voler indicare se le installazioni suddette, qualora superino la potenza complessiva di 25 KW, debbano rientrare tra le attività soggette a controlli di Prevenzione Incendi, ed in questo caso quali norme specifiche di sicurezza antincendio debbano applicarsi. L'Ispettorato Regionale per il cui tramite viene trasmesso è pregato di voler esprimere il proprio parere in merito.